



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni

Direzione Generale dell'Ambiente  
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it  
Direzione generale valutazioni ambientali  
VA@pec.mite.gov.it  
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC  
COMPNIEC@pec.mite.gov.it

**Oggetto:** **Prot. n. 0038759 del 22/12/2023 - [ID: 9789] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU). Proponente: Engie Trexenta S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.) - Riscontro**

Si riscontra, con la presente, l'istanza di cui all'oggetto, acquisita al prot. n. 13684 del 13.12.2023 di questa Direzione Generale Agenzia del distretto idrografico della Sardegna (ADIS), per comunicare quanto segue.

Gli elaborati riguardano la revisione del progetto in argomento, consistente nella riduzione del numero di aerogeneratori, da 7 a 5, e nell'aggiornamento delle opere accessorie (cavidotto, viabilità da adeguare e da realizzare ex-novo etc). L'impianto eolico sarà essere collegato in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV di una futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione RTN 380/150 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN 380 kV "Ittiri - Selargius".

Dalla documentazione acquisita si rileva il parziale recepimento delle integrazioni richieste con la precedente nota ADIS prot.6344 del 16.06.2023. In particolare, è stato prodotto l'elaborato EOMRMD-I\_Rel\_26-Relazione\_Tecnica\_di\_Asseverazione-Art\_47\_75\_e\_76\_del\_DPR\_n\_455\_del\_28-12-2000, per il cavidotto interferente con le aree a pericolosità idraulica e da frana, e l'elaborato EOMRMD-I\_Rel\_27-Relazione\_Compatibilita\_Idraulica per la nuova stazione RTN interferente con due elementi idrici rappresentati nella cartografia IGM - serie 25V.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Tuttavia, il suddetto documento non comprende l'interferenza dei caviodotti interrati con le fasce di prima salvaguardia ex.art.30 ter comma 1 delle NA del PAI, originate per tutti i corsi d'acqua non studiati, o non perimetrati con il criterio geomorfologico, ricompresi nel reticolo idrografico ai fini PAI, disciplinate agli artt. 27 e 27 bis delle Norme. Tale fattispecie dovrà essere integrata nella suddetta relazione asseverata qualora sussistano le condizioni di cui all'art.27 comma 3 lettera g) o h) delle predette Norme.

Dalla restante documentazione si ricava quanto segue:

1. le linee aree per la connessione alla rete elettrica esistente interferiscono con il Rio Sassuni e con alcuni elementi idrici rappresentati nella cartografia IGM, entrambi ricompresi nel reticolo idrografico ufficiale ai fini PAI. Per tale fattispecie non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica nel rispetto delle prescrizioni ex art.27 comma 4 lettera g) delle NA del PAI da rappresentare in apposita relazione asseverata;
2. dall'elaborato EOMRMD-I\_Tav\_05-Inquadramento\_viabilita\_su\_CTR non si evince chiaramente se gli interventi di adeguamento della viabilità esistente interessino attraversamenti idraulici ed in caso affermativo cosa prevedano. Qualora si intervenga mediante opere di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di adeguamento di attraversamenti, canali tombati e canali di guardia esistenti per i quali non sia stata ancora effettuata la verifica di sicurezza di cui alle pertinenti Direttive per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza, il progetto delle relative opere è corredato da una relazione asseverata avente i contenuti tecnici di cui alle citate Direttive (art.22 delle NA del PAI). In caso di esito negativo della verifica di sicurezza dell'attraversamento, la soluzione tecnica adottata dovrà essere valutata dal punto di vista dell'ammissibilità e della compatibilità idraulica. Si rammenta che, per la risoluzione delle interferenze idrauliche tramite tombino, nel rispetto della Circolare 21 gennaio 2019, n.7 C.S.LL.PP., non è richiesta la redazione dello studio di compatibilità idraulica di cui all'art.24 all.E delle NA del PAI e, pertanto, non è necessario il parere dell'Autorità di Bacino. La progettazione del tombino dovrà comunque soddisfare le prescrizioni di cui alle NTC 2018.
3. l'elaborato EOMRMD-I\_Rel\_27-Relazione\_Compatibilita\_Idraulica per la nuova stazione RTN prevede un intervento non ricompreso tra quelli ammissibili ai sensi delle NA del PAI consistente nella deviazione dell'attuale corso d'acqua in un canale artificiale. Nello specifico all'art.14 comma 5) è esplicitato che *"In conformità con quanto disposto nell'articolo 23, comma 10, ed anche ai sensi dell'articolo 5 della legge 5.1.1994, n. 37, nel bacino idrografico unico regionale ed in particolare*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

*nelle aree di pericolosità idraulica, fatti salvi gli interventi del PAI e quelli urgenti per la riduzione del pericolo e del rischio idraulico o per la tutela della pubblica incolumità, nessun provvedimento autorizzativo, concessivo o equivalente di competenza regionale o infra-regionale tra l'altro in materia di regimazione e manutenzione idraulica, bonifica, uso dei beni del demanio idrico e fluviale, può produrre effetti di: modifica significativa al profilo longitudinale dei corsi d'acqua; (...) alterazione significativa della naturalità degli alvei e della biodiversità degli ecosistemi fluviali (...);*

Per quanto sopra, al fine di poter proseguire il procedimento in argomento, si rimane in attesa dei chiarimenti e delle integrazioni richieste che dovranno comprendere la dichiarazione del Comune che inquadra l'opera sottoposta a compatibilità idraulica in una delle tipologie ammissibili previste nelle NTA del PAI. Tale dichiarazione dovrà essere resa tramite l'allegato 2 alla Circolare n. 1/2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

Inoltre, nel rispetto dell'art.21 comma 2 lettera c) delle NA del PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese le condotte qualora sia necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico.

Si segnala infine che:

- le Relazioni asseverate, rese ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/00, devono essere firmate da un ingegnere esperto nel settore idraulico/geotecnico e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali, devono essere allegate al progetto e non sono soggette ad approvazione;
- le determinazioni sugli studi di compatibilità idraulica/geologica e geotecnica di competenza della scrivente Direzione Generale ADIS, ai sensi della Legge 33/2014 recante "*Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo*", saranno rese nell'ambito della successiva procedura autorizzativa alla presente VIA.

Il Sostituto del Direttore del Servizio

(art.30 c.2 L.R.31/98)

Ing. Paolo Botti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

**Siglato da :**

VALERIA FOIS

CORRADO SECHI



Firmato digitalmente da  
Paolo Botti  
03/01/2024 19:17:33